

Provincia di BRINDISI

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 847 del Reg. Gen.

Data 21-12-2018

N. PDECO - 38 - 2018 del Reg. di Settore

Servizio di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche. Approvazione avviso manifestazione di interesse.

Il giorno 21-12-2018 nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LECCISO FLAVIO MASSIMILIANO

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato;
- la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di servizio effettuata dal Sindaco;
- gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESA la propria esclusiva competenza;

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta Regione Puglia n. 6 del 12/01/2017 sono state adottate le "Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti";
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 493 del 27/03/2018 è stato adottato l'Avviso per il "Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche art. 192 TUA";
- Con Determina del dirigente sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia n. 116 del 24/04/2018 avente ad ogg. "Deliberazione della Giunta Regionale n. 493 del 27/03/2018 L.R. 67 del 29.12.2017. art. 12. Sostegno ai Comuni per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche. art. 192 T.U.A. Adozione AVVISO, prenotazione" è stato adottato l'Avviso pubblico a valere sulle entrate del tributo speciale di cui alla Legge n. 549/95, risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, a valere, capitolo di Bilancio 611115 rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche. L.R. 67 del 29.12.2017. art. 12.", attraverso la procedura "a sportello" giusta D.G.R. 493/2018;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale ha inviato propria istanza di candidatura, che qui si intende integralmente riportata per farne parte integrante e sostanziale, alla Regione Puglia il 01/06/2018, per richiedere un contributo complessivo di € 45.400,00 oltre IVA da destinare agli scopi di cui all'avviso in argomento;

PRESO ATTO CHE:

- Con Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 194 del 24 Luglio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 02/08/2018 ed avente come oggetto "Individuazione dei soggetti beneficiari" il Comune di Latiano risultava essere tra i soggetti beneficiari del contributo richiesto;
- Con Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 233 del 25 Settembre 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 25/10/2018, ed avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta Regionale n. 493 del 27/03/2018 L.R. 67 del 29.12.2017 art. 12. Sostegno ai Comuni per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche. art. 192 TUA. 1) RETTIFICA individuazione dei soggetti beneficiari. 2) Impegno in favore delle amministrazioni ammesse a finanziamento a valere sulle entrate del tributo speciale di cui alla Legge n. 549/95, risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della Missione 9, Programma 3, Titolo 1, a valere, capitolo di Bilancio 611115.", la Regione Puglia ha determinato di procedere alla concessione del contributo regionale in favore dei soggetti beneficiari dell'avviso di cui alla tabella 2 del presente provvedimento per l'importo di contributo regionale loro accordato, tra cui il Comune di Latiano.

PRESO ALTRESI ATTO CHE con Delibera di G.C. n. 185 del 17/12/2018 è stato approvato il seguente quadro economico rimodulato, per l'esecuzione dei servizi di cui all'istanza di candidatura sopra citata:

Α	IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
A1	Importo servizi	€ 43.300,00
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Costi Indiretti)	€ 1.100,00
А3	TOTALE Importo servizi a base d'appalto (A1 +A2)	€ 44.400,00
	di cui	
	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1)	€ 43.300,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A2)	€ 1.100,00
В	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese generali (pubblicità, pubblicazione bandi e gara ecc)	€ 1.000,00
B2	Imprevisti	
В3	IVA 10 % x (A3+B1)	€ 4.540,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 5.540,00
	TOTALE GENERALE	€ 49.940,00

RICHIAMATE le schede riepilogative dei siti interessati dai rifiuti abbandonati di cui all'istanza del 01/06/2018 sopra citata;

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere alla rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati sul territorio comunale come da schede riepilogative di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- L'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";
- L'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- Alla data del presente provvedimento non risultano attive convenzioni in CONSIP per servizi simili o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO di procedere all'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) dello stesso D. Lgs., per l'affidamento del servizio di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche del Comune di Latiano;

RAVVISATA quindi la necessità di pubblicare sul sito internet istituzionale un avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra, secondo lo schema Allegato A);

DATO ATTO CHE si ravvisa, come da Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", l'opportunità di concedere per le manifestazioni di interesse in questione il termine per la ricezione delle richieste di invito in giorni 15, così come specificato dall'art.

5.1.4 per motivate ragioni di urgenza rappresentata dalla necessità di avviare la procedura entro il 31/12/2018;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 05/06/2017 con cui si approvava la convenzione per la gestione associata presso l'Unione dei Comuni "Montedoro" per le funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 comma 1 lett. i e 37 del d.lgs. 50/2016 con ripartizione degli oneri tra gli Enti aderenti, per il suo funzionamento:

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 23/04/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 156/2017, con cui si procedeva alla rideterminazione della dotazione organica e all'approvazione della declaratoria di funzioni dei settori operativi e successiva Deliberazione di G.C. n. 64 del 07/05/2018 di modifica funzioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 103 del 23/03/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

VISTI:

- L'art. 4 comma 2 D.Lgs del 30.03.2001, n.165;
- L'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- II D.lgs. n.50 del 18/04/2016;
- II D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza

DETERMINA

- 1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di approvare l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche del Comune di Latiano mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, (così come da Allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto che gli atti di gara saranno approvati con proprio successivo atto;
- 4. Di pubblicare il presente avviso sul sito internet istituzionale https://www.comune.latiano.br.it/ e all'albo pretorio per 15 giorni;
- 5. Di dare atto che le manifestazioni di interesse saranno a titolo meramente indicativo e non saranno vincolanti per l'Ente;
- 6. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

IL RESP. STRUTTURA III Dott. Flavio M. LECCISO

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Con il presente Avviso, il Comune di Latiano, avvia una indagine esplorativa di mercato preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori, interessati a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.vo n. 50/2016, relativa all'affidamento in appalto del servizio di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche del Comune di Latiano.

L'indagine esplorativa di mercato consentirà all'Amministrazione di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura negoziata.

La presente indagine ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. La Centrale Unica di Committenza inviterà alla gara i soggetti che presenteranno disponibilità a partecipare, mediante lettera di invito a presentare offerta sul portale telematico https://montedoro.traspare.com.

L'Avviso esplorativo non determina alcun vincolo per l'Ente nei confronti dei partecipanti e l'Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Latiano - Struttura III - Servizio Ambiente - Provincia di Brindisi - Via C. Battisti, 4 - C.A.P. 72022 - Città Latiano (BR) - Telefono 0831/7217215-238 - E-mail ambiente@latiano.gov.it - PEC segreteria@pec.comune.latiano.br.it - Indirizzo internet https://www.comune.latiano.br.it/

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'appalto in argomento è effettuato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Servizio di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche del comune di Latiano.

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'appalto per i servizi di cui sopra è stimato in € 44.400,00 (esclusa IVA).

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblichi anche nel caso in cui avessero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice degli Appalti (art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016).

Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 del D.Lqs. n. 50/2016.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. Qualora la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà gli stessi dalla gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di specificare in sede di gara, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

Per partecipare alla gara le imprese non devono essere nelle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che:

- costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni

previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- o delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- o false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- o frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- o ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
 - la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
 - l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - o la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere:
 - l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
- Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83, 86 e dell'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016:

- per le imprese, iscrizione nel Registro delle Imprese, per il settore di attività inerente l'oggetto del bando, istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (ovvero in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016); per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle Imprese della provincia ove ha sede e compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l'oggetto del bando; per le cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, iscrizione nell'apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla Legge n. 381/1991 e compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l'oggetto del bando.
- Iscrizione all'Albo dei Gestori ambientali
- Possesso di autorizzazioni necessarie per la bonifica di siti inquinati e trasporto in discarica con riferimento anche a rifiuti pericolosi

SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara sarà obbligatorio prendere visione dei luoghi nei quali è previsto lo svolgimento del servizio, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta medesima.

SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato all'offerta migliore individuata con il criterio di aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La lettera di manifestazione d'interesse, redatta in conformità all'allegato "B", dovrà pervenire, pena la non ammissione alla procedura, al Comune di Latiano - Ufficio Ambiente, Via C Battisti 4, 72022 Latiano (BR).

Tale domanda potrà essere presentata a mani, presso l'Ufficio Protocollo Comunale, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o al seguente indirizzo pec: segreteria@pec.comune.latiano.br.it.

Il termine di scadenza per il ricevimento delle lettere di manifestazione di interesse, anche se inviate con raccomandata, è perentoriamente **fissato alle ore 12,00 del** __/____.

Saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno manifestato l'interesse al presente avviso. La lettera di invito sarà inviata anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

Le manifestazioni d'interesse saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell'ambito della successiva procedura di gara, la riservatezza circa i soggetti invitati.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedure di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, di non

dare seguito all'affidamento di cui trattasi o di indire una procedura di gara aperta, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

RISERVATEZZA E INFORMAZIONI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l'Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Il presente Avviso è pubblicato sui siti internet https://www.comune.latiano.br.it/ oltre che sull'Albo Pretorio on line del Comune di Latiano.

Allegati: Modello di Istanza di partecipazione.	
Latiano,//	

IL RESP. STRUTTURA III Dott. Flavio M. LECCISO

(Il presente modello - Allegato B - può essere utilizzato per presentare la manifestazione d'interesse a partecipare) Richiesta da presentare su carta intestata del soggetto giuridico

Spett. le
Comune di Latiano
Struttura III - Ufficio Ambiente
Via C. Battisti, 4
72022 Latiano (BR)
segreteria@pec.comune.latiano.br.it

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI LATIANO

Il/La sottoscritto/a		
nato/a a	prov	il
cittadinanza		
residente a		
c.a.p città		
C.F		
(barrare il caso di interesse con una	a X):	
□ quale titolare della ditta indivi	duale (costituita o costituenda);	
□ per conto di società ancora da	costituire della quale sarà legale ra	appresentante;
□ quale legale rappresentante de	lla società già costituita (denomina	nzione)
□ Altro (da specificare):		
della Ditta		
Ragione sociale:		
con sede in via		nn
località/ comune		
c.a.p	Provincia	
Codice Fiscale		

P. IVA	_
Telefono	_
Fax	_
PEC (Posta Elettronica Certificata)	_
E-mail	

CHIEDE

DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI LATIANO

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- **1. di aver preso visione** dell'avviso di manifestazione d'interesse in oggetto;
- **2.** che l'operatore economico non è incorso in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- **3. che l'operatore economico** è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità tecnica e professionale, previsti nell'avviso di manifestazione d'interesse in oggetto;
- **4. che l'operato economico** è a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dell'appalto che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge;
- **5. che l'operatore economico** accetta espressamente, COME UNICHE MODALITA' DI COMUNICAZIONE di gara, l'utilizzo della PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA).

L'Impresa, consapevole che il Comune di Latiano declina qualsiasi responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative all'affidamento stesso, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, indirizzo o di PEC, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/00 la procedura di invio di tutta la documentazione con le modalità sopra indicate. A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante.

Il sottoscritto	dichiara	inoltre di	essere a	conoscen	za di	quanto	previsto	dal D).P.R. 1	n. 445/00): "Le
dichiarazioni	mendaci,	la falsità	negli atti	i e l'uso d	di atti	falsi ne	ei casi p	revisti	dalla	presente	legge
sono puniti ai	sensi del	codice per	nale e del	le leggi sp	peciali	in mate	eria".				

Data			
Data			

IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL TITOLARE

(barrare la voce che non interessa)

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore.	
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse per partecipare alla success	
procedura concorrenziale, seguendo le modalità indicate nell'Avviso per manifestazione d'interesse in oggeti	to.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa **N.I**

Il Responsabile del Servizio Finanziario LEGROTTAGLIE DOTT. STEFANO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi **28-12-2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
FLORE dott.ssa CARMELA

- La presente determinazione è stata trasmessa con nota n. **\$XX\$** del **\$XX\$** alla Prefettura di Brindisi ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
- La presente determinazione, per la sua applicazione all'interno del Comune, viene raccolta nell'apposito registro annuale.
- La presente determinazione è stata comunicata alla Giunta Municipale nella seduta del